

**Ordinanza
concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente
(OEIA)**

Modifica del

(Avamprogetto del 31.10.2014)

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1988¹ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10a capoverso 3, 10c e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 1991³ sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) e della Convenzione del 25 giugno 1998⁴ sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus),

Art. 24 Disposizione transitoria relativa alla modifica del

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il diritto previgente.

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

- 1 **RS 814.011**
- 2 **RS 814.01**
- 3 **RS 0.814.06**
- 4 **RS 0.814....**

1. Ordinanza del 27 giugno 1990⁵ che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere

Allegato, numeri 1, 11 e 17

Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb, della LIG o della LPN

Associazioni	Legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb/ LIG	Legittimate a ricorrere ai sensi della LPN
1. Aqua Viva	x	x
...		
11. Società svizzera di pedologia (SSP)	x	x
...		
17. <i>Abrogato</i>		
.....		

- a Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi degli art. 55, 55f LPAmb e 28 LIG.
 b Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 12 LPN.

2. Ordinanza del 28 ottobre 1998⁶ sulla protezione delle acque

Art. 50

Abrogato

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.

....

In nome del Consiglio federale svizzero
 Il presidente della Confederazione,
 La cancelliera della Confederazione,

⁵ RS 814.076

⁶ RS 814.201

Allegato
(art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a, 12b, 13, 14)

Impianti sottoposti all'esame e procedura decisiva

N. 11 n. 11.2

11 Circolazione stradale

N.	Tipo d'impianto	Procedura
...		
11.2	*) Strada principale, costruita con il contributo della Confederazione (art. 12 LF del 22 mar. 1985 ⁷ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali)	Determinata dal diritto cantonale
...		

N. 12 n. 12.1

12 Ferrovie

N.	Tipo d'impianto	Procedura
12.1	Nuova linea ferroviaria (art. 5 e 6 LF del 20 dic. 1957 ⁸ sulle ferrovie)	<i>Esame plurifase</i> 1 ^a fase: il Consiglio federale delibera in merito al rilascio della concessione (art. 6 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie) 2 ^a fase: l'autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)
...		

⁷ RS 725.116.2

⁸ RS 742.101

N. 21 n. 21.2, 21.3 e 21.6

21 Produzione d'energia

N.	Tipo d'impianto	Procedura
...		
21.2	*) Impianto termico per la produzione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi a. superiore a 50 MWth in caso di vettori energetici fossili b. superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili c. superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili)	Determinata dal diritto cantonale
21.3	Centrale idroelettrica a bacino d'accumulazione, centrale idroelettrica a filo d'acqua nonché centrale elettrica ad accumulazione/pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW a. *) su corsi d'acqua cantonali b. su corsi d'acqua internazionali nonché su sezioni di corsi d'acqua situate in diversi Cantoni e per le quali i Cantoni non riescono a mettersi d'accordo sulla concessione di diritti d'acqua	Procedura per il rilascio della concessione (art. 38 LF del 22 dic. 1916 ⁹ sull'utilizzazione delle forze idriche, LUF1) <i>Nel caso in cui i Cantoni abbiano definito due fasi:</i> 2 ^a fase: determinata dal diritto cantonale Procedura di concessione e procedura di approvazione dei piani (art. 38 e 62 LUF1)
...		
21.6	*) Raffinerie di petrolio e di gas	Determinata dal diritto cantonale

⁹ RS 721.80

N. 7 n. 70.11, 70.13, 70.15 – 70.22

7 Industria

N.	Tipo d'impianto ^a	Procedura
...		
70.11	Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno	Determinata dal diritto cantonale
...		
70.13	Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a 20 t al giorno	Determinata dal diritto cantonale
...		
70.15	Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 30 m ³	Determinata dal diritto cantonale
70.16	Impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 t al giorno	Determinata dal diritto cantonale
70.17	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno	Determinata dal diritto cantonale
70.18	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o con capacità del forno superiore a 4 m ³ e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m ³	Determinata dal diritto cantonale
70.19	Impianti di pretrattamento o tintura di fibre o tessili con capacità di trattamento superiore a 10 t al giorno	Determinata dal diritto cantonale

70.20	Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg l'ora o a 200 t all'anno	Determinata dal diritto cantonale
70.21	Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: a. materie prime animali (diverse dal latte) con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 75 t al giorno b. materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale)	Determinata dal diritto cantonale
70.22	Impianti di trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annuale)	Determinata dal diritto cantonale

N. 8 n. 80.1 e 80.9

8 Altri impianti

N.	Tipo d'impianto ^a	Procedura
80.1	Migliorie fondiari integrali: a. migliorie fondiari integrali di più di 400 ha b. migliorie fondiari integrali con irrigazione o drenaggio di terre agricole di più di 20 ha o modificazioni del terreno di più di 5 ha c. progetti di bonifica agraria generale di più di 400 ha	Determinata dal diritto cantonale
...		
80.9	Impianti di estrazione o ricarica artificiale delle acque sotterranee con un volume annuo di acqua estratta o ricaricata pari o superiore a 10 milioni di metri cubi	Determinata dal diritto cantonale